

4. VARIAZIONE DELLA MISURA DELL'INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO

La BCE, con propria decisione, ha innalzato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) al 2,65% a far data dal 16 settembre 2026.

Come sempre, in tali situazioni, l'INPS ha provveduto a emanare la circolare n. 98/2026, tenuto conto che tale variazione va ad impattare sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione, per i casi di regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili, è adesso pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026. I piani di ammortamento, già emessi e notificati, non subiranno, quindi, modificazioni.

Anche per i casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,65% sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2026.

Nel caso, invece, di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile, dopo la modifica in esame, risulta pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). L'INPS ricorda che dal 1° settembre 2024 è stata attivata una nuova fattispecie di ravvedimento operoso; tale agevolazione prevede che, laddove il contribuente effettui il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione e spontaneamente, purché prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione venga calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, quindi nella misura del 2,65% in ragione d'anno.

L'Istituto ricorda, inoltre, che in caso di denuncia della situazione debitoria, effettuata spontaneamente dal contribuente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, purché entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell'omissione, ossia pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti); ciò purché il versamento avvenga in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia. Ove tale versamento sia effettuato, invece, sempre in unica soluzione, entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

L'INPS ricorda come, nei casi di procedure concorsuali, le sanzioni ridotte debbano essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Nell'ipotesi di evasione la misura delle sanzioni sarà pari al predetto tasso aumentato di 2 punti. Il limite massimo della riduzione non può, tuttavia, essere inferiore alla misura dell'interesse legale.

Considerato che il TUR risulta, allo stato, superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2026 (1,60% in ragione d'anno), a decorrere dal 16 settembre 2026 la riduzione

delle sanzioni civili opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 2,65%.

L'INAIL, con circolare n. 42 dell'11 settembre 2026, ha a sua volta informato che, con decorrenza 16 settembre 2026, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, ex art. 2, comma 11, D.L. n. 338/1989, e quello per la determinazione delle sanzioni civili, ex art. 116, comma 8, Legge n. 388/2000, modificato dall'art. 30, D.L. n. 19/2024.

In caso di rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 sono determinati applicando il tasso di interesse del 4,65%.

L'Istituto precisa che nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, dal 16 settembre 2026 il datore di lavoro è tenuto:

- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari all'8,15%, cioè al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti;
- al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, del 2,65% se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno:

- all'8,15% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti), se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 30 giorni dalla denuncia;
- al 10,15% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti) se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia.

Nei casi di procedure concorsuali, il tasso applicabile alle sanzioni civili in misura ridotta a decorrere dal 16 settembre 2026, è pari a:

- 2,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema) in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
- 4,65% (misura del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.